

Roma, 17 aprile 2024

**Circolare n. 93/2024**

**Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Sospensione dei codici tributo relativi ai crediti d’imposta per beni strumentali nuovi – Chiarimenti – FAQ Agenzia delle Entrate del 16.4.2024.**

A seguito di alcuni dubbi interpretativi sorti successivamente alla pubblicazione della risoluzione 19/E con cui è stata sospesa la compensazione dei crediti d’imposta relativi a investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 riferiti al 2023 e al 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con una *faq* sul tema, che è possibile compensare quei crediti d’imposta relativi a investimenti effettuati o comunque avviati con prenotazione prima del 2023 a prescindere da quando questi si siano conclusi ([domande frequenti – investimenti in beni strumentali](#)).

Come è noto, la suddetta risoluzione, nelle more dell’approvazione del decreto direttoriale MIMIT recante la nuova modulistica delle comunicazioni preventive introdotta dall’art.6 del DL n.39/2024 (cd *DL agevolazioni fiscali*), ha disposto la sospensione delle compensazioni in F24 per i codici tributo 6936 e 6937 (investimenti 4.0), con anno di riferimento il 2023 o il 2024 e per i codici tributo 6938, 6939 e 6940 (spese R&S), con anno di riferimento il 2024.

Pertanto, l’Agenzia ha specificato che sarà possibile utilizzare il codice tributo “6936” indicando come anno di riferimento quello in cui è iniziato l’investimento (quindi nel 2021 o nel 2022), a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale (quindi interconnesso con il 2023 o il 2024).

Si rammenta che i crediti d’imposta compensabili a seguito di tale chiarimento sono quelli che sono stati effettuati:

- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione)
- dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n. [90/2024](#)*  
Allegato uno  
Gr/gr

## Risposte alle domande più frequenti - Investimenti in beni strumentali

---

Faq del 16 aprile 2024 - In attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all'articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057 ^

I crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l'anno in cui è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".